SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 17 LUGLIO 1959

(35ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE
e del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » **(639)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (BERTONE) *Pag.* 554, 561, 563, 574
BERTOLI 561, 563
BRACCESI, *relatore* 554
COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* 561, 562, 563
JANNACCONE 562
JANNUZZI 558, 562
MARIOTTI 561, 562
PESENTI 563
RUGGERI 574
TRABUCCHI 562

« Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) » **(641)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (TRABUCCHI) 571, 572, 573
BOSCO 572
DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 572, 573
PARRI, *relatore* 571, 572

« Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » **(648)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (TRABUCCHI), *relatore* *Pag.* 564, 566, 567, 568, 569
BRACCESI 567
CENINI 567
PARRI 568
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 565, 567, 568, 569

« Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » **(650)** (*D'iniziativa del senatore Giraudo*) **(Approvazione):**

PRESIDENTE (TRABUCCHI), *relatore* 563

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Gallotti Balboni Luisa, Jannaccone, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mott e Pesenti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Giraudo e Pennisi di Floristella.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, è presente il senatore Jannuzzi.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo, i Sottosegretari di Stato per il bilancio De Luca, per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge indica chiaramente i motivi generali che lo hanno provocato ed i fini che vuole raggiungere.

Non starò a ripeterli, se non con una sommaria indicazione:

1) favorire un immediato flusso di nuove decisioni di investimenti industriali;

2) regolare questo flusso così da indirizzarlo ai settori che danno più affidamento;

3) orientare le scelte in modo da risolvere problemi strutturali, quali l'assorbimento della mano d'opera disoccupata e accorciando le distanze tra Nord e Sud.

Prese di mira le piccole e medie aziende quali strumenti idonei a beneficiare più rapidamente dei provvedimenti proposti, il disegno si snoda in ben 22 articoli, dei quali potrei dire 8 di fondo e 14 di contorno; contorno invero un po' misto.

Un breve riassunto servirà da illustrazione, dopo di che mi permetterò proporre alcune modeste osservazioni di carattere generale ed altre di carattere particolare sui singoli articoli, così da iniziare la discussione, permettere al Ministro di fornire chiarimenti e — se possibile — di fugare i dubbi e permettere quindi alla Commissione di prendere le sue decisioni.

Fra gli articoli importanti sono anzitutto da menzionare quelli recanti i numeri 1, 2, 3 con i quali si vogliono ottenere i seguenti scopi:

consentire o permettere a tutti gli Istituti o aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, anche in deroga alle disposizioni legislative o statutarie vigenti, la concessione alle piccole e medie industrie — stabilite nel Centro-nord — di finanziamenti della durata non superiore a dieci anni, fino a 500 milioni per la costruzione di nuovi impianti; fino a 250 milioni per il rinnovo, la riconversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti. Il tutto ad un tasso non superiore al 5 per cento;

consentire o permettere agli istituti già ricordati, la concessione alle piccole e medie industrie stabilite nei territori del Mezzogiorno (legge 10 agosto 1950, n. 646) di finanziamenti della durata non superiore ai 15 anni; fino a 100 milioni per la costruzione di nuovi impianti, fino 500 milioni per il rinnovo, la ricostruzione, l'ampliamento di impianti esistenti. Il tutto ad un tasso non superiore al 3 per cento.

Con deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, l'ammontare dei finanziamenti per nuovi impianti potrà essere raddoppiato, toccando così il miliardo per le aziende stabilite nel Centro Nord, due miliardi per quelle stabilite nel Mezzogiorno.

Credo opportuno far notare a questo punto la particolare norma che i finanziamenti comunque concessi tanto alle aziende stabilite nel Centro-nord quanto per quelle stabilite nel Mezzogiorno non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, ivi comprese — nel limite di un quinto — quelle relative alla formazione di scorte di materie prime, eccetera.

In teoria quindi — ed a mo' di esempio — una impresa che avesse soltanto 200 milioni di capitale o disponibili, potrebbe chiedere il finanziamento per la costruzione di

un nuovo impianto del valore di 600 milioni e con un magazzino avente scorte di materie prime per 100 milioni.

Credo anche di dover porre in rilievo il disposto per cui, per godere dei tassi di beneficio accennati, le imprese debbono presentare le domande, corredate dai progetti esecutivi, nel periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961.

Ugualmente importante l'articolo 4, con il quale il Ministero dell'industria e commercio si obbliga a corrispondere posticipatamente agli Istituti finanziatori un contributo pari alla differenza tra il tasso concesso tra il 5 o 3 per cento e quello calcolato alle condizioni normali per operazioni similari nei piani di ammortamento degli impianti sovvenzionati.

La copertura della spesa per corrispondere tale contributo viene accordata al Ministero dell'industria e del commercio a partire dal bilancio 1960-61; fino al 1969-70, e quindi per dieci anni, stanzierà nel suo stato di previsione 3 miliardi all'anno, mentre per gli esercizi dal 1970-71 al 1974-75 stanzierà un miliardo per anno. In totale 35 miliardi (articolo 8).

Per mantenere le iniziative artigiane il disegno di legge prevede per tutte le operazioni la riduzione da parte dell'Artigiancassa del tasso di risconto dal 4 e mezzo al 3 per cento. All'onere previsto di 2100 milioni si provvederà con corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale (articolo 9).

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti di medio credito di Udine, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, vengono incrementati completamente di 5700 milioni; ed il fondo di rotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS di complessivi 12 miliardi, mentre 300 milioni vengono conferiti alla sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna. In tutto, quindi, 18 miliardi che dovrebbero affluire alla Tesoreria centrale dai rientri dei crediti concessi in base alle legge 28 luglio 1950, n. 722 (articolo 10).

Ultimo fra gli articoli di fondo (finora ne ho menzionati sette) è l'articolo 5, col quale, nell'intento proprio di seguire, anzi di forzare, l'orientamento dei privati operatori, meno particolari settori o particolari regioni, si propone che la concessione del tasso ridotto da corrispondere mediante il contributo agli Istituti di credito come dall'articolo 4, venga deciso da un Comitato interministeriale composto di ben undici persone: il Ministro dell'industria e del commercio; il Sottosegretario di Stato per il tesoro; il direttore generale della produzione industriale; un ispettore generale designato pure dal Ministro dell'industria e del commercio; il direttore generale del tesoro; un ispettore generale del tesoro designato dal Ministro del tesoro; un rappresentante designato dal Ministro del commercio con l'estero; un rappresentante della Segretaria generale del Comitato dai ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro dell'industria e del commercio.

Degli articoli che ho chiamato di contorno ne ricorderò soltanto qualcuno, riservandomi di fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti in sede di esame degli articoli stessi.

Per seguire un certo ordine dividerò gli argomenti:

1) *Particolari provvidenze creditizie.* — Con gli articoli 14, 15 e parte del 20 si considera il credito peschereccio prevedendo un parziale incremento del fondo di rotazione istituito con legge 27 dicembre 1956 e riducente il tasso di interesse annuo dal 3 al 2 per cento.

Con l'articolo 11 si considera il credito alberghiero e turistico del Friuli autorizzando l'Istituto regionale per il credito a medio termine, colà istituito, a compiere particolari operazioni per l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti turistico-alberghieri.

Con il punto *c*) dell'articolo 10 si considera il credito agrario col conferimento di un fondo di 300 milioni alla apposita sezione per l'Emilia e la Romagna per dare dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi ai piccoli proprietari delle zone montane dello Appennino centro-settentrionale destinati al miglioramento case di abitazione e di moderne attrezzature alberghiere.

2) *Problemi di indirizzo della produzione.* — Con l'articolo 17 si stabilisce l'obbligo, per

gli organi deliberanti competenti, alla concessione di finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare di dare comunicazione ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio dei provvedimenti di concessione onde questi, entro trenta giorni dalla comunicazione, possano dare il loro parere, e così pure per i finanziamenti concessi sul fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 38.

3) *Facilitazioni fiscali.* — L'articolo 7 prevede l'esenzione dalle tasse di bollo — di concessione governativa delle imposte di registro e ipotecarie — di tutti gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi, all'infuori delle cambiali che dovranno essere assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire.

4) *Durata delle operazioni di risconto.* — In relazione alla maggior durata dei finanziamenti (10 e 15 anni) si prevede con lo articolo 13 che le operazioni di risconto possano avere una durata fino a cinque anni anzichè fine a due.

5) *Contenzioso.* — Con gli articolo 18 e 19 ed il primo comma del 20 — che in verità non ho capito e per il quale chiedo fin d'ora al Ministro particolari chiarimenti, si tende a facilitare le operazioni di regolamento del contenzioso esistente o quello che verrà, così da renderle più spedite, ma, a mio avviso, anche a ridurne le possibilità di recupero.

Come ho detto, altri chiarimenti darò in sede di discussione di ogni singolo articolo.

Mi giunge ora l'obbligo di leggere il parere giuntomi dalla 9ª Commissione:

« Il disegno di legge in esame, allo scopo di aiutare l'economia italiana a superare i contraccolpi della recente fase recessiva internazionale, prevede una serie di misure intese:

1) a promuovere rapidamente ed intensamente, in un periodo di tempo di trenta mesi, dal luglio 1959 al dicembre 1961, la ripresa e l'acceleramento degli investimenti nella media e nella piccola industria e nello artigianato, incoraggiando nuovi impianti e l'aggiornamento, la conversione e l'ampliamento degli impianti esistenti;

2) ad orientare gli investimenti verso settori d'impiego che possano garantire maggior incremento del reddito nazionale;

3) ad incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro contribuendo a ridurre il fenomeno sempre pesantissimo della disoccupazione della mano d'opera italiana;

4) ad equilibrare con nuove iniziative i livelli di sviluppo economico delle diverse regioni italiane, sollecitando nuovi investimenti nelle aree del mezzogiorno ed in genere delle zone meno sviluppate dell'intera penisola;

5) a facilitare l'inserimento dell'economia italiana nel sistema comunitario europeo, in vista della conclusione del primo periodo provvisorio previsto dai trattati di Roma del 25 marzo 1957, e che scadrà precisamente il 31 dicembre 1961.

Per raggiungere tali mète, il disegno di legge prevede la concessione di speciali finanziamenti a favore delle medie e delle piccole imprese fino a 500 milioni per nuovi impianti industriali o fino a 250 milioni per il rinnovo e l'ampliamento di impianti già esistenti; importi che possono essere raddoppiati per gli impianti del Mezzogiorno ed in casi particolari, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche quadruplicati.

Tali finanziamenti non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, ivi comprese, nel limite di un quinto, le spese relative alla formazione di scorte di materie prime. In tal modo le imprese potranno realizzare investimenti unitari complessivi dell'ordine di 700 milioni per nuovi impianti e di 1400 nel Mezzogiorno o di 2800 in casi particolari (articolo 3 del disegno di legge).

I finanziamenti saranno concessi ad un tasso annuo non superiore al 5 per cento, oppure al 3 per cento quando si tratti di impianti da realizzare nei territori del Mezzogiorno o equiparati (articolo 1).

I finanziamenti avranno una durata fino a dieci anni per le regioni centro-settentrio-

nali ed a quindici anni per i territori del Mezzogiorno (articolo 2).

Allo scopo di assicurare i tassi d'interesse predetti, lo Stato corrisponderà agli Istituti finanziatori un contributo pari alla differenza fra il tasso massimo previsto dal disegno di legge e quello realmente praticato nei piani d'ammortamento degli impianti sovvenzionati (articolo 4).

Per incrementare le iniziative artigiane, il disegno di legge prevede un ulteriore riduzione del tasso d'interesse praticato dall'Artingiancassa dal 4.50 al 3 per cento (articolo 9).

Vengono inoltre incrementati i conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti di medio credito di Udine, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio per complessivi 5.700 milioni; per altri 12.000 milioni i fondi di rotazione degli Istituti per il Mezzogiorno e le isole (I.SV.E.I.MER, I.R.F.I.S. e C.I.S.) mentre 300 milioni vengono conferiti alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna per incrementare nella regione la ricettività turistica a basso costo. Complessivamente il disegno di legge prevede l'erogazione di 18 miliardi, per queste destinazioni (articolo 10).

Altre norme riguardano provvidenze per il credito peschereccio (articolo 14), agevolazioni di ordine fiscale e di procedura per rendere più solleciti gli adempimenti relativi alle iniziative promosse dal disegno di legge o più ampie autorizzazioni come quella che consente all'Istituto di medio credito di Udine di operare nel settore turistico-alberghiero (articolo 11).

I mezzi finanziari necessari per la copertura dei vari impegni che lo Stato dovrà assumere sono stabiliti in 35 miliardi da stanziare negli esercizi dal 1950-61 al 1975-76 (articolo 8) per la corresponsione dei contributi statali agli interessi dei finanziamenti; in 18 miliardi per i conferimenti a favore degli Istituti ricordati da ricavare dai rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale in base alla legge 28 luglio 1950, numero 722; nonchè in 2.100 milioni da concedere all'Artigiancassa da ricavare sul gettito del prestito nazionale autorizzato con decreto legge 30 giugno 1959, n. 421 (articolo 9).

Il disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato interministeriale per la concessione dei contributi statali in conto interessi (articolo 5).

Così concepiti i provvedimenti previsti dal disegno di legge dovrebbero determinare un complesso di investimenti aggiuntivi per 420-450 miliardi di lire.

La 9ª Commissione, apprezzando in tutto il suo valore l'importanza delle norme inserite nel disegno di legge, esprime parere nettamente favorevole alla loro integrale approvazione, non solo per la loro sostanziale portata economica, ma anche per gli orientamenti e le finalità cui si ispirano.

La 9ª Commissione tuttavia deve segnalare alla Commissione di merito alcuni rilievi in ordine ai quali alcune disposizioni del disegno di legge dovrebbero essere emendate.

Il primo rilievo riguarda la composizione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5. Esso sembra non sufficientemente qualificato per giudicare con piena conoscenza di causa sulla scelta, sugli indirizzi e sulle dimensioni che debbono dare contenuto agli interventi dello Stato ai fini dello sviluppo e del potenziamento industriale del paese. La sua composizione pertanto non dovrebbe essere limitata alle rappresentanze burocratiche.

Un secondo rilievo riguarda l'esclusione dai provvedimenti dell'articolo 10 dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto. In tal modo questa regione resta la sola praticamente trascurata, tenendo conto che le altre regioni non ricordate nell'articolo godono già di molti incentivi industriali come il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Si prospetta quindi l'esigenza che un appropriato emendamento garantisca anche alla regione veneta un trattamento analogo alle altre regioni considerate dal disegno di legge.

Un terzo rilievo riguarda l'articolo 20, primo comma. La facoltà concessa al Comitato IMI-ERP sembra particolarmente pericolosa per i precedenti che potrebbe determinare nella dizione prescelta dall'estensore del disegno di legge. Sembra alla 9ª Commissione

che si debba almeno aggiungere dopo la parola " deterioramento " le parole " d'uso " allo scopo di escludere il caso del deterioramento colposo o doloso delle cose in questione.

Un'ultima osservazione potrebbe essere formulata in ordine all'articolo 9.

L'onere relativo alla diminuzione del tasso d'interesse per il credito artigiano fissato in 2.100 milioni non sembra sufficiente a coprire il fabbisogno per l'intera durata del disegno di legge prevista dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1961. Secondo le valutazioni degli uffici competenti del Ministero dell'industria e del commercio il fondo di 2 miliardi e 100 milioni potrà bastare fino a tutto l'anno solare 1960. Si riproporrà pertanto il problema della reintegrazione del fondo per il 1961.

A questo proposito la 9ª Commissione è d'avviso che tutta la materia del credito all'artigianato debba essere riveduta e l'occasione prossima potrebbe essere fornita dalla discussione del disegno di legge del senatore Restagno (n. 538), già all'ordine del giorno della 5ª Commissione.

Ancora in merito all'articolo 9 è da ricordare che esso fa riscontro all'articolo 57 del disegno di legge « Interventi in favore della economia nazionale » (n. 1.409 Camera dei deputati) ».

Ed ecco ora — per concludere — qualche modesta e sommessa osservazione di carattere personale. Di forma, la prima.

Il disegno di legge presenta, a mio avviso, un leggero carattere di mosaico. Penso alla fatica per mettere insieme il concetto fra i nove ministri interessati. Il richiamo a precedenti leggi, pur necessario, è qui, a mio avviso, forzato.

Di sostanza, le seguenti.

Sono convinto che ogni facilitazione particolare per incidere nel costo del denaro, mentre può sembrare vantaggiosa per le categorie interessate, a lungo andare non lo è, perchè quello che non pagano da una parte, lo pagano da un'altra; mentre turbano la economia generale di tale costo, creano discriminazioni fra i vari rami produttivi, certamente non giovevoli allo sviluppo generale.

Mentre un incentivo sugli interessi può essere ammesso per l'incremento dell'agricoltura, per l'industria è troppo piccola cosa. Nessuna industria privata può sorgere ed essere attiva se non presenta la possibilità di un utile notevole — inerente al rischio — del 15 o 20 per cento. Il concedere l'apporto di due o tre punti non può invogliare l'industriale, mentre può spingere l'improvvisatore che poi necessariamente abbandona.

I limiti di finanziamento per nuovi impianti da 500 milioni fino a due miliardi e le conseguenze o possibilità connesse, fanno ora domandare cosa si intende per media e piccola industria. I criteri espressi a suo tempo sono cambiati?

Con gli scarsi fondi di dotazione agli Istituti di medio credito quante operazioni si potranno finanziare?

La durata dei finanziamenti — 10 o 15 anni — non è eccessiva specie per quanto riguarda impianti, macchinari, eccetera?

Il dirigismo instaurato con l'articolo 5 per cui la Commissione composta, all'infuori del Ministro dell'agricoltura e del commercio e del Sottosegretario per il tesoro, da nove burocrati, che deve decidere sulla concessione dei contributi interessi, a mio avviso non potrà indirizzare nulla, nè produttivamente, nè regionalmente, e tutt'al più ritardare la concessione dei crediti e potrà involontariamente favorire scelte fra dette persone all'infuori dei normali criteri seguìti per l'erogazione del credito.

Mi sembrano — anche se sbaglio — interessanti, agli effetti della discussione, tali appunti; e mentre mi riserbo ancora una volta di fare qualche osservazioncina per qualche articolo, mi scuso e ringrazio per la cortese attenzione.

J A N N U Z Z I . La Giunta consultiva per il Mezzogiorno riconosce che il disegno di legge recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » risponde allo scopo di offrire nuovo stimolo all'iniziativa privata perchè — specialmente in un momento in cui la liquidità del sistema economico nazionale lo richiede — sviluppi gli investimenti nel settore della media e piccola industria e risponde anche

allo scopo di favorire particolarmente il credito artigianale e peschereccio in due settori nei quali più che di stimoli e di incentivi all'azione produttiva occorre più propriamente parlare di sostegni a piccoli e poveri operatori economici non certo privi di buona volontà e di coraggio.

Per quanto riflette più particolarmente il Mezzogiorno e le Isole, la Giunta riconosce che il disegno di legge contiene apprezzabili disposizioni di favore, sempre e ancora necessarie dirette all'obiettivo finale di una perequazione tra le varie regioni d'Italia in materia di produttività, di creazione di nuove fonti di lavoro e di eliminazione dei dislivelli di vita, inteso questo obiettivo, non come a sè stante, ma nella cornice generale della economia nazionale ed internazionale del Paese.

La Giunta non può peraltro fare a meno di rilevare in questa occasione come, oltre che del problema della creazione di nuovi incentivi, occorre anche preoccuparsi dell'efficiente funzionamento degli incentivi già esistenti e, quindi, anche di quelli futuri, onorevole Ministro, considerato soprattutto che esso è molte volte ostacolato oltre che da formalismi e lentezze burocratiche eliminabili, anche dall'eccessività nelle richieste delle garanzie a carico del finanziando, richieste poste più in termini di preventive garanzie reali anche extra-aziendali spesso impossibili, che di previsione degli sviluppi della stessa azienda, in funzione proprio dei finanziamenti da concedere. Onde la Giunta richiama l'attenzione del Governo e degli organi di vigilanza sul credito perchè la materia sia severamente riveduta in sede amministrativa, non essendo facilmente concepibile una disciplina legislativa per questo oggetto.

Ciò posto, in linea generale la Giunta si permette di sottoporre alla onorevole Commissione finanze e tesoro alcune sue osservazioni ed alcuni emendamenti di carattere particolare sul disegno di legge in esame e concretarli in proposte di modifica:

1) la Giunta non vede il motivo per il quale nel Mezzogiorno e nelle Isole i finanziamenti non debbano poter essere accordati, oltre che dagli Istituti indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, anche dalle Sezioni di credito industriale degli antichi istituti meridionali (Banco di Napoli e Banco di Sicilia), i quali sono egualmente specializzati, hanno il vantaggio di possedere organizzazioni capillari che possono facilitare specialmente i piccoli finanziamenti e le operazioni di esercizio per scorte e che in un campo in cui le richieste sono molte e quindi spesso lentamente esaudite, possono contribuire ad agevolare il lavoro con strumenti vivi ed operanti, evitando anche quelle posizioni di esclusiva a favore di alcuni Istituti, che sono sempre un difetto per l'agile funzionamento di ogni attività.

La Giunta perciò propone che alla fine del secondo comma dell'articolo 2 vengano aggiunte le parole « e dalle sezioni di Credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia »;

2) la Giunta ritiene che se l'articolo 2 ben pone un termine per la presentazione delle domande di finanziamento, non altrettanto opportunamente esso pone anche un termine per la stipulazione di contratti di mutuo giacchè il decorso di detto termine si risolverebbe in decadenza in danno del richiedente, mentre il fatto dell'eventuale ritardo può non essere a lui addebitabile.

Perciò la Giunta propone che al comma quarto dell'articolo 2 siano soppresse le parole « ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961 »;

3) circa la composizione del Comitato di cui all'articolo 5 del disegno di legge, giustamente il relatore ha osservato che è un Comitato un po' pletorico dal punto di vista burocratico. Noi della Giunta osserviamo che mentre del Comitato fa parte il Ministro dell'industria come presidente, il Sottosegretario per il tesoro come vice presidente, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è rappresentato soltanto da un funzionario della segreteria generale. Sembra opportuno alla Giunta che del Comitato faccia parte il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, in rappresentanza del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La Giunta perciò propone che la lettera *f*) dell'articolo 5 sia così modificata: « dal Presidente della Cassa del Mezzogiorno, in rap-

presentanza del Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

Mi pare che solo in questo modo venga osservato un principio equo di rappresentanza;

4) l'articolo 17 contiene, poi, e questo è molto grave, la facoltà del Ministro dell'industria e del commercio di revocare o sospendere i finanziamenti. Non è possibile respingere una proposta senza averla ascoltata: e prego il relatore pertanto di ascoltarmi.

La Giunta è del parere che debba escludersi la facoltà da parte del Ministro dell'industria e del commercio prevista dall'articolo 17 del disegno di legge di revocare o sospendere finanziamenti già concessi qualora risulti — come è detto in tale norma — che « l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale » che le leggi si propongono. Ora è naturale che questo esame debba farsi prima della concessione del finanziamento; non può farsi dopo, dopo che a finanziamento concesso la eventuale revoca porta un turbamento gravissimo di carattere economico nel beneficiario della concessione. Il rilievo mi sembra ovvio.

La Giunta perciò propone che nel primo comma dell'articolo 17 siano soppresse le parole: « salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento ».

La legge non contempla casi di mutamenti sopravvenuti nell'azienda, nel qual caso potrebbe anche concepirsi una revoca o una sospensione; mentre qui si dice che la revoca o la sospensione a finanziamenti già concessi può avvenire quando si constati che manchino i presupposti per la concessione; quando cioè manchino i presupposti di carattere economico e sociale, che le dette leggi presuppongono. Evidentemente è una facoltà eccessiva che può turbare l'economia delle aziende finanziarie;

5) infine la Giunta non vede assolutamente il motivo per cui, come previsto dall'articolo 18 del disegno di legge, gli organi deliberanti della Cassa del Mezzogiorno debbano essere, quando si tratti di gestione e di recupero dei crediti contemplati nello stesso disegno di legge, integrati da un rappresentante del Ministero del tesoro.

La Cassa del Mezzogiorno è già di per se stesso un organo statale: essa fu concepita ed istituita come organo separato dagli altri organi dello Stato proprio perchè avesse maggiore autonomia e agilità di movimento e di decisione, rispondenti a spirito democratico e imposte dalla finalità di conseguire con efficienza e rapidità, scevra dagli eccessivi burocratismi. A poco a poco, la si vuole involgere negli stessi legami dai quali la si è voluta originariamente e la si vuole ancora vedere sciolta.

Ora, con tutto il rispetto per il Ministero del tesoro, la Giunta propone che nell'articolo 18 del disegno di legge siano soppresse le parole « della Cassa del Mezzogiorno e ».

E su questo punto la richiesta della Giunta deve avere valore di una vera e propria opposizione.

Infine la Giunta chiede di raccomandare alla onorevole Commissione finanze e tesoro, e soprattutto al Governo, il settore del credito di esercizio. Per quanto superfluo, la Giunta, come già accennato innanzi, deve riaffermare il concetto che il credito d'impianto non è destinato a funzionare se non accompagnato da efficiente, adeguato e bene amministrato credito di esercizio. Non basta creare le industrie, occorre farle funzionare; altrimenti esse periscono e i mezzi che lo Stato offre per gli impianti prendono, a seguito di fallimenti e di procedure esecutive, altra destinazione.

Perciò sia ben chiaro che ai nuovi finanziamenti che col disegno di legge in esame si propongono devono proporzionalmente corrispondere concessioni adeguate dei prestiti per esercizio previsti da leggi speciali e dallo stesso disegno di legge in esame e devono essere date precise istruzioni agli istituti bancari — specialmente a quelli viventi nell'orbita statale — affinchè secondino, con senso di comprensione, se non di larghezza, la spinta economica che lo Stato si propone di dare

alle industrie medie e piccole e all'artigianato con le sue leggi e con i suoi finanziamenti.

MARIOTTI. Premetto chiaramente che dovremmo avere la sensibilità di rimettere all'Assemblea un disegno di legge dell'importanza di quello oggi all'ordine del giorno anche in considerazione del fatto che la Commissione finanze e tesoro del Senato, essendo stata praticamente riunita giorno e sera, per la gran mole di lavoro da sbrigare, non ha avuto il tempo materiale di compiere un approfondito esame del disegno di legge che contempla nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, pervenuto al nostro esame soltanto qualche giorno fa.

Mi rendo perfettamente conto della estrema importanza che tale disegno di legge assume per le piccole e medie industrie sopratutto in rapporto ad un maggiore sviluppo del sistema produttivo; anzi è appunto in considerazione di ciò che affermo che il disegno di legge, così come è articolato, non ci lascia molte alternative.

Anzi, dirò di più: sono perfettamente convinto che qualora approfondissimo la sostanza e la portata degli articoli del disegno di legge al nostro esame, potremmo senz'altro concordare su parecchi di essi; ma, ripeto non sarebbe più opportuno demandarne lo esame all'Assemblea?

PRESIDENTE. Se è ferma intenzione dell'opposizione far ricorso all'articolo 26 del Regolamento, tanto vale farne la richiesta subito.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi rendo conto delle perplessità manifestate dagli onorevoli commissari a proposito dell'approvazione in sede deliberante del disegno di legge sottoposto al loro esame. Concordo pienamente con essi che il disegno di legge in oggetto, di notevole importanza, può suscitare qualche dubbio in ordine alla procedura di urgenza adottata. Vorrei però rivolgere invito agli onorevoli senatori di soffermarsi un attimo sulle ragioni per le quali il Governo è favorevole al deferimento del disegno di legge alla Commissione in sede deliberante.

Premetto che, qualora il Senato continuasse i suoi lavori, sarei estremamente lieto, per uno studio più approfondito e più dettagliato, che l'esame del disegno di legge sugli incentivi in favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, fosse demandato all'Assemblea; ritengo, purtroppo, che i lavori terminino domani.

Quali sono i fini che il Governo persegue con il disegno di legge in esame? Sono fini di una importanza tale che non può esserne demandata la realizzazione a cuor leggero. Il Governo intende mettere in moto un meccanismo che faciliti e solleciti, anzi, un complesso di investimenti, possibilmente nel termine più celere consentito. Se poi penso che, una volta approvato il disegno di legge in esame, potranno essere messi in atto i provvedimenti contemplati in favore della media e piccola industria e dell'artigianato forse nei mesi di settembre o ottobre, ciò non può rappresentare per noi altro che motivo di soddisfazione. Nel caso in cui, invece, il provvedimento venisse rimesso all'esame dell'Assemblea, tali benefici non potrebbero essere tradotti in atto altro che fra sei o sette mesi. Appunto in considerazione di ciò esprimo l'augurio che l'esame del disegno di legge in oggetto possa proseguire nella maniera più celere possibile in seno alla Commissione finanze e tesoro. Nessuno si crea illusioni, ma ritengo si debba agire con intensità ed impegno affinchè i piani vengano realizzati. Se il provvedimento sarà approvato, la sua applicabilità potrà essere anticipata di qualche mese.

BERTOLI. Prego l'onorevole Ministro Colombo volermi scusare se affermo che le sue parole non mi hanno convinto, perchè non è possibile che il Governo, sia pure indirettamente, non sia interessato. Il disegno di legge all'ordine del giorno è stato presentato al nostro esame solo qualche giorno fa e nessuno può muoverci colpa circa l'entrata in vigore del provvedimento stesso. Se anche discutessimo oggi il disegno di legge sugli incentivi alla media e piccola industria, il provvedimento dovrebbe sempre essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Or bene: la Camera avrà tempo di curarne l'esame prima di prendere le vacanze? Lo escludo *a priori;* ragione per cui il desiderio espresso dall'onorevole Ministro Colombo circa l'abbreviazione dei termini per l'entrata in vigore del provvedimento non potrebbe egualmente realizzarsi. Inoltre bisogna considerare che l'onere previsto per lo Stato è di 35 miliardi ai quali debbono aggiungersi altri 74-75 miliardi per impegni varii: nel momento in cui una speciale Commissione sta discutendo l'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, ritengo per io meno prudente procrastinare alcuni impegni. Nè potrà essere ignorata la politica economica che pure dovrà essere discussa; cosa che noi, invece, facciamo molto raramente. Informo anche che è nostro intendimento soffermarci a lungo sull'articolo 5 del disegno di legge in esame, non tanto perchè del Comitato di cui si parla fanno parte dei . . . burocrati, quanto perchè riteniamo che i criteri fissati non siano giusti. Ma il discorso sugli incentivi a favore delle medie e piccole industrie sarebbe ancora lungo: ho voluto solo esporre parte delle ragioni per le quali chiediamo che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno sia rimesso all'Assemblea.

MARIOTTI. Gli argomenti portati dal collega Bertoli hanno un certo contenuto e l'orientamento progressivo degli investimenti non può preoccupare, almeno al momento attuale. Il Gruppo socialista, data la urgenza del provvedimento, qualora il Presidente del Senato lo ritenga opportuno, è disposto a discuterlo anche fra un paio di giorni. Ma, ripeto, discutere il provvedimento in favore delle medie e piccole industrie in Aula sarebbe la cosa più logica. È nostro intendimento veder chiare le cose; non vogliamo fare alcuna opposizione preconcetta, anzi, dirò di più, potremmo anche votare favorevolmente il provvedimento in esame, perchè ci rendiamo conto della sua estrema importanza a favore di quel delicato settore dell'industria.

Sia chiaro, peraltro, che siamo disposti a lavorare fattivamente alla stesura del provvedimento e non alla sua trasfigurazione: dico cioè che non vorrei che domani su certa stampa apparisse che l'opposizione ha negato il suo contributo alla approvazione di tale disegno di legge. C'è una spesa notevole per l'attività nazionale; desideriamo solo vedere quale indirizzo si prenderà.

TRABUCCHI. Per mio conto sono dispostissimo a discutere il presente disegno di legge anche durante la prossima settimana, credo anzi sia utile farlo. Tuttavia più che esaminare il disegno di legge in Aula, ritengo sia opportuno, per l'esperienza che noi abbiamo, discuterlo in modo ordinato e completo in Commissione.

Naturalmente non posso negare all'opposizione il diritto di richiesta di rinvio in Aula; tuttavia propongo di incaricare due o tre senatori perchè prendano contatto con il Ministro per formulare delle eventuali modifiche al disegno di legge. Non è una proposta formale che faccio, ma amichevole.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Io sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

JANNACCONE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul cumulo di doppioni che si stanno creando con tutti questi disegni di legge, alcuni d'iniziativa parlamentare e altri d'iniziativa governativa. Sono doppioni anche nel senso burocratico, poichè per ciascuna applicazione di tali leggi bisogna poi creare una organizzazione la quale comporta un grave sperpero di miliardi e quindi un danno per la finanza e l'economia della nazione.

JANNUZZI. Mi associo a qualsiasi proposta purchè il disegno di legge in discussione venga approvato.

Giace presso gli Istituti bancari del Mezzogiorno un numero notevole di richieste di finanziamento; pertanto guadagnare tre o quattro mesi ha una grande importanza per l'economia generale del Paese.

TRABUCCHI. Possiamo sospendere la discussione e chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a riconvocare la Commissione la settimana ventura.

PESENTI. Si tratta di un problema molto vasto che deve essere studiato un po' attentamente; pertanto, ritengo sia opportuno rivederci entro la prossima settimana.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Desidero solo dare alcuni chiarimenti. Il primo riguarda la possibilità che il provvedimento sia approvato dalla Camera. Prima di presentare il disegno di legge al Senato ho avuto cura di interpellare il Presidente della Commissione della industria e il Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, per sapere se ritenevano opportuno di poter prendere in esame il provvedimento stesso e ne ho avuto risposta positiva.

BERTOLI. Hanno interpellato anche i Gruppi?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Per una richiesta formale non so; personalmente ne ho parlato anche con i membri dell'opposizione della Commissione dell'industria della Camera dei deputati dai quali non ho avuta alcuna obbiezione. Naturalmente non posso impegnarmi per il seguito della discussione.

Desidero inoltre aggiungere qualche cosa che prima non ho detto per prudenza. Ho ascoltato le osservazioni del senatore Jannaccone che riguardano la creazione di doppioni. Faccio rilevare che, salvo la questione dell'artigianato, che nel presente provvedimento viene per la norma sostanziale relativa alla riduzione del tasso di interesse e nell'altra come reperimento del finanziamento, per il resto i due fini che si propongono i due disegni di legge sono diversi. Esiste sì un fine unico (sviluppare l'attività economica), ma ognuno raggiunge il proprio scopo in modo diverso.

Faccio presente, inoltre, agli onorevoli senatori, che con la presentazione del disegno di legge in esame era nostra intenzione sollecitare ed invogliare a fare investimenti, ma sospendendone la approvazione per alcuni mesi raggiungeremmo il fine opposto.

Il senatore Jannuzzi ha ben ricordato che giacciono numerose domande di finanziamento presso gli Istituti del Mezzogiorno. Con il provvedimento in oggetto riduciamo il tasso di interesse dal 4 al 3 per cento.

È evidente che, in questo periodo, non si fa alcuna concessione di prestito, poichè si aspetterà un nuovo provvedimento che dia delle facilitazioni maggiori.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge al pomeriggio, quando riprenderemo la seduta.

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraudo: « Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (650)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraudo: « Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Provincie, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Riferirò io stesso su questo disegno di legge. Vi sono delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, che riguardano l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari che sono già scaduti.

Il senatore Giraudo, facendosi interprete della volontà di tutti i gruppi, ha presentato un disegno di legge che non fa che prorogare le disposizioni della legge del 1958, n. 30, e inoltre autorizza la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni e alle Provincie, delegazioni all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » (648)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Accanto a sanzioni di natura penale vi sono in materia tributaria delle sanzioni di natura civile stabilite con varie leggi.

Con il presente disegno di legge si intende condonare entro determinati limiti e sotto condizioni atte a garantire i superiori interessi dell'Amministrazione, sanzioni di contenuto pecuniario di natura amministrativa relative alle infrazioni previste dalle singole leggi tributarie.

Il Governo proponeva il condono totale, ma non voleva che fosse concesso il condono a coloro che erano incorsi in difetto per ragioni di infedeltà di dichiarazione per le imposte dirette. Questo in relazione allo spirito delle leggi Vanoni, Tremelloni eccetera. Invece la Camera ha stabilito anche le previste facilitazioni per le imposte dirette, ordinarie e straordinarie, « semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi »; per le « tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2 »: cioè che entro 120 giorni vengano adempiute le condizioni ivi specificate, e infine per la conservazione nel nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti ».

Sono altresì condonate:

le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, « subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3 »; e cioè « che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione »;

le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, « nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuto per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto ».

È poi previsto il condono delle pene pecuniarie di cui alle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previo adempimento delle consuete formalità; e, infine, per le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni per violazioni in materia valutaria. Da informazioni assunte sono circa 500 i contesti valutari pendenti fino a un milione; in più ce n'è una decina con penalità da un milione a 10 milioni, ma lo scopo delle modificazioni intro-

dotte dalla Camera sarebbe stato questo, nella sostanza: di tenere conto del fatto che ormai queste contestazioni valutarie sono cose che stanno diventando il ricordo di un passato, e quindi si sarebbe voluta fare una specie di amnistia generale.

Questo dovrebbe essere lo spirito informatore di questa norma. Poi la Camera avrebbe aggiunto anche il condono alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale, però quando le penalità non siano superiori alle lire 100.000.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762 (di conversione del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2) e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono è subordinato alle solite modalità di pagamento; e così gli articoli 4 e 5 stabiliscono il pagamento entro 120 giorni, ai sensi della legge sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

Tutto ciò avrebbe efficacia per le infrazioni avvenute fino a tutto il 31 dicembre 1958; e questo sarebbe, in sostanza, il contenuto del disegno di legge che io credo inutile illustrarvi più ampiamente perchè tutti noi siamo abbastanza vecchi per averne visti parecchi altri analoghi.

L'unico punto che ha una certa importanza è quello delle imposte dirette, perchè per le imposte dirette il concetto della omessa, tardiva o infedele dichiarazione è un concetto relativamente nuovo. È un'ipotesi che non c'era nelle vecchie amnistie. Ma noi adesso andiamo a stabilire un concetto di elasticità che non mi sembra giusto. E modestamente questo è il mio pensiero, perchè in materia fiscale sono piuttosto restrittivo in sede di interpretazione della legge Tremelloni, che è un pochino, anche, opera di questa Commissione. Ragion per cui io non mi sento qui di fare delle proposte formali di modificazione; sarò, però, lieto di averle suggerite, se il Governo vorrà farle sue.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta le aggiunte fatte dalla Camera dei deputati, che sono in relazione alle norme valutarie e le soprattasse per pene pecuniarie relative alla infrazione di leggi sulla finanza locale non superiori a lire 100.000. Viceversa è formalmente contrario alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo governativo, e a quella delle disposizioni con le quali il testo governativo stesso, adeguandosi al decreto presidenziale sull'amnistia e sull'indulto, aveva affermato il principio che in materia di omessa, infedele o tardiva dichiarazione di reddito ci debba essere una certa severità in rapporto al contribuente il quale omette la denuncia, oppure fa una denuncia infedele. Su questo punto il Governo è nettamente contrario, e le soluzioni che propone sarebbero due:

1) ritorno al testo governativo, ossia di mantenere nell'articolo 1, lettera *a*), relativa al condono di imposte dirette ordinarie e straordinarie le parole: « escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione »;

2) ammissione di qualche condono in materia di imposte dirette, ma subordinato a determinate condizioni (e questa è la proposta alla quale io darò maggiore illustrazione e che proporrò alla Commissione di accettare). Permodochè, pur cancellando nell'articolo 1, testo della Camera, la lettera *a*) completamente, si aggiungerebbe un articolo 2 in cui si consacrerebbe la proposta subordinata che ho fatto e che sarebbe così concepita: « Le sopratasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie o straordinarie, sono interamente condonate subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge »: ossia si ammette il principio del condono che la Camera aveva voluto escludere, ma lo si sottopone a determinate condizioni:

« 1) che nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito:

« 2) che nel caso di infedele o tardiva dichiarazione venga presentata domanda di

definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la dichiarazione del tributo anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita ».

In questo modo, mentre si compie un atto di clemenza, si tiene però a ribadire il principio che il contribuente deve essere fedele alla dichiarazione del reddito, e perciò, se non lo è, gli si condonano quelle pene pecuniarie a cui è andato incontro o per l'omissione, o per la tardività o per la infedeltà, ma lo si obbliga a fare, in un determinato termine di 120 giorni, quello che non aveva fatto prima.

Continua l'articolo che io propongo:

« Sono condonate per intero le sopratasse e le pene pecuniarie comminate per l'omissione di adempimenti o di formalità in materia di imposte dirette, ordinarie o straordinarie, semprechè nel termine di 120 giorni, indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omesse ». Non sono, quindi, più sottoposti a nessuna pena o sanzione.

« Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo (tardività, infedeltà, omissione) il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

« Il condono non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge »: ecco una norma che verrà applicata anche nel decreto di amnistia, perchè quando la cosa ha avuto il suo compimento prima dell'applicazione della legge, la partita è chiusa tra il contribuente da una parte e l'Erario dall'altra. Quindi anche questa norma si allinea a quella che il Parlamento ha già approvato.

Per tutto il resto il disegno di legge che è venuto dalla Camera trova consenziente il Governo. Inoltre la Camera ha dimenticato, quando ha variato la lettera *a*) dell'articolo 1, di ordinare il coordinamento, e quindi la Presidenza e la Commissione non sono stati nemmeno in grado di fare il coordinamento con quello che avevano deliberato. Con l'introduzione di questo articolo 2, la cui approvazione io ho proposto alla Commissione, il coordinamento, che ho già cercato di operare, sarà necessario. Naturalmente sarà bene che ci sia proprio un incarico preciso alla Commissione per il coordinamento dell'ultimo testo della Commissione, e siccome l'ho già predisposto, darò al relatore il lavoro già fatto, permodochè la lettura degli articoli si veda già nella forma coordinata, salvo quelle formalità di ulteriore coordinamento che la Commissione crederà necessarie.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Braccesi, il Governo non ha difficoltà ad accettarlo; perciò alla lettera *g*) dell'articolo 1 del testo coordinato, si aggiungerà la lettera *h*) nei termini nei quali l'emendamento è stato compilato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(*Sopratasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono*).

Sono condonate le sopratasse e le pene pecunarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti o formalità che risultino omessi;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fab-

bricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, dei tributi dovuti.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta;

g) le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria.

All'articolo 1 è stato presentato dal senatore Braccesi, il seguente emendamento, che dovrebbe essere aggiunto dopo la lettera *g*):

« *h*) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempre che per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionarii, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalità che risultino omessi ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Circa l'emendamento all'articolo 1 presentato dal senatore Braccesi, il Governo si rimette al parere della Commissione, ferma restando l'abolizione del punto *a*). Ne consegue che il paragrafo *b*) in sede di coordinamento diverrà *a*) e così via dicendo sino al paragrafo *f*) che diverrà paragrafo *e*). Il Governo inoltre intende reintrodurre il paragrafo *g*) concernente: « le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila ».

BRACCESI. Ritengo opportuna la proposta formulata dal Sottosegretario Piola in quanto il condono riguarda imposte successive alla legge Tremelloni; trattandosi di una formula equitativa, penso debba incontrare l'approvazione di tutti. Vorrei chiedere, piuttosto, perchè è stato stabilito il termine del 31 dicembre 1958.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È lo stesso fissato anche per lo indulto.

CENINI. Il Sottosegretario Piola ha annunciato anche un altro emendamento: è forse quello presentato dal senatore Braccesi?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Riguarda le imposte dirette.

PRESIDENTE, *relatore.* Se la Commissione è del parere di introdurre anche la questione delle imposte dirette, allora sarà bene mettere la data del 31 marzo, facendo sì che siano comprese anche le omesse denunzie del 1959, sanando anche quelle relative alla C. 2 e alla Vanoni. Noi vediamo volentieri l'approvazione di tale provvedimento, perchè pone gli uffici appositi nella condizione di riprendere in esame le partite che si presenteranno da oggi, essendo stati sollevati da molto lavoro arretrato. Debbo aggiungere, però, che siamo fermamente contrari al principio della amnistia in materia fiscale e per giunta periodica. Non si tratta di essere umani verso chi ha sbagliato; ma di colpire chi non ha ottemperato al proprio dovere. Sono, pertanto, favorevole al provvedimento che è oggi al nostro esame

perchè ciò contribuisce a liberare i competenti uffici di una mole enorme di lavoro arretrato, con l'impegno, però, per il Governo di non presentare più di questi disegni di legge che non possono giovare alla moralità dei cittadini.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il punto *g*) — che diverrà *f*) se il punto *a*) sarà soppresso — contempla il condono delle pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria. A mio parere sarebbe opportuno ridurre tale cifra.

PARRI. Non si sarebbe potuto, invece, stabilire il limite di un milione?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Lascio piena facoltà agli onorevoli commissari di decidere come meglio crederanno opportuno.

PRESIDENTE, *relatore.* Detto *inter nos*, per informazioni interne, ho potuto capire che l'altro ramo del Parlamento sarebbe favorevole ad una riduzione da dieci a cinque milioni, ritenendo la cifra di un milione troppo esigua.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta senz'altro la riduzione da dieci a cinque milioni.

Si deve, poi, tenere presente quel comma aggiuntivo *g*) del quale avevo parlato allo inizio, che dovrebbe essere così stilato: « *g*) le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale, non superiori a lire centomila ». Sempre, naturalmente, all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *relatore.* Pongo anzitutto ai voti la soppressione della lettera *a*) proposta dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

(*È approvata*).

Metto quindi ai voti l'emendamento relativo alla riduzione da 10 a 5 milioni delle pene pecuniarie previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria, di cui alla lettera *g*) divenuta lettera *f*) in seguito alla soppressione del punto *a*).

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze tendente ad inserire dopo la lettera *f*) il seguente punto *g*): « le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire 100 mila ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Braccesi tendente ad inserire un punto *h*); di esso ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo governativo, soppresso dalla Camera e di cui do lettura:

« Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le pene pecuniarie non superiori a 5 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria;

g) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire 100 mila;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempre che, per quanto riguarda gli obblighi delle obbligazioni allo schedario generale dei titoli azionari si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di una arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge con il seguente nuovo testo:

Art. 2.

(*Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette*)

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecunarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità, diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecunarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate.

Il condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette sopratasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario di Stato per le finanze Piola il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940 n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione*).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

L'onorevole Sottosegretario Piola ha presentato a questo articolo vari emendamenti.

In primo luogo propone un emendamento tendente ad aggiungere alla rubrica dell'articolo, alla fine, le parole « e di finanza locale ».

Inoltre propone di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo le seguenti parole: « La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tri-

buti dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi ».

Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 4, presentato dal Sottosegretario Piola.

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui al precedente comma è subordinata al pagamento dei tributi stessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale articolo non ha più ragione d'essere, in seguito agli emendamenti introdotti nei precedenti articoli.

Ne propongo, pertanto, la soppressione.

(*È approvata*).

Art. 6.

(*Limite temporale per l'applicazione del condono*).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario Piola un emendamento tendente a sostituire le parole « 31 dicembre 1958 » con le seguenti: « 31 marzo 1959 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario Piola.

(*È approvato*)

Metto ai voti l'articolo 6 — che assume il numero 5, dopo la soppressione dell'articolo 5 — quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) » (641)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PARRI, *relatore*. In quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale sono stati costituiti appositi centri di ricerca opportunamente attrezzati, con il compito specifico dell'indagine congiunturale.

In questi ultimi tempi è stata data una maggiore stabilità al nostro Istituto nazionale per lo studio della congiuntura al quale inoltre con il decreto n. 818 del 30 giugno 1958 era stato dato un carattere giuridico.

Ora si vuol dare a tale Istituto la qualifica di Ente di diritto pubblico, in vista della importanza, dal punto di vista dell'interesse collettivo, dei fini da esso istituzionalmente perseguiti nel campo degli studi e delle ricerche economiche.

L'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura è veramente importante per la elaborazione e il coordinamento del materiale necessario alla compilazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese che ogni anno i Ministri del bilancio e del tesoro presentano al Parlamento ed anche perchè costituisce la base per una più sicura e rigorosa esplicazione delle molte-

plici funzioni di controllo spettanti allo Stato nel campo dell'economia.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

BOSCO. In sostanza, se approviamo questo disegno di legge in sede deliberante oggi, la conseguenza è che il finanziamento resta affidato ad una nota di variazione che è ancora allo stato di progetto.

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* È condizionato.

BOSCO. Quindi, dal punto di vista temporale, bisognerebbe attendere. Siccome il disegno di legge si discute e approva oggi, poi deve essere approvato dalla Camera dei deputati, come si fa a finanziarlo con una nota di variazione che non è ancora definitiva?

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* Siccome questo disegno di legge, deve essere approvato anche dalla Camera, la quale deve approvare anche la nota di variazione, è da ritenere che il perfezionamento avvenga contemporaneamente quando il provvedimento sarà perfezionato dai due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Accertata la disponibilità del fondo, non è che in questo caso la nota di variazione stabilisca la spesa; sarebbe giusto che noi prima decidessimo la spesa e poi approvassimo la nota di variazione.

PARRI, *relatore.* Potremmo dire: « Le disponibilità nette risultanti dalle entrate speciali accertate alla chiusura dell'esercizio », senza accennare alla nota di variazione. Questi 200 milioni sono a carico di quel fondo di sei miliardi circa di maggiori entrate.

PRESIDENTE. Bisogna dire: « Una corrispondente quota delle disponibilità nette accertate a chiusura del bilancio 1958-59 » o « in via di accertamento ».

Invece quello che a me sembra strano è l'articolo 5 che contiene una specie di delega di cui non c'è bisogno, anche perchè, in tal caso, il disegno di legge dovrebbe andare in Aula. Se il Consiglio generale dell'Istituto non le ha ancora fatte, le modifiche dello Statuto potranno essere approvate su proposta del Ministro del bilancio di concerto col Ministro del tesoro; ma non possiamo dire noi che saranno approvate e che saranno deliberate. Altrimenti, se volessimo dare alla disposizione un carattere di delega bisognerebbe mandare in Aula il disegno di legge.

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* Non si tratta di una delega, ma di una proposta che fa il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

PARRI, *relatore.* In relazione a questa legge si potranno determinare necessità di modificazioni interne.

PRESIDENTE. Se nella norma si vuole stabilire l'introduzione del Ministro del tesoro, allora bisogna dire: « Le modificazioni dello Statuto saranno approvate di concerto dai Ministri del bilancio e del tesoro ».

BOSCO. In relazione al finanziamento e alle altre norme di legge è necessario che lo Statuto si armonizzi con la presente legge, quindi è una norma di allacciamento. Non è che il potere del Presidente della Repubblica discenda da questo articolo perchè c'è già una base nella legge generale; quindi diventa un richiamo all'azione degli organi competenti di voler modificare necessariamente lo Statuto per armonizzarlo.

PRESIDENTE. Allora si può usare la seguente dizione: « Il Consiglio generale dell'Istituto dovrà proporre entro il... le modifiche dello Statuto da sottoporre al Presidente della Repubblica su proposta » eccetera.

Una seconda cosa volevo dire in questa sede, per interpretare quello che direbbe il senatore Fortunati, se fosse qui presente:

che noi facciamo il voto che questo Istituto per lo studio della congiuntura operi in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica, in quanto sia necessario, e con gli istituti universitari perchè elaborino dati in questa materia, in modo che non si crei un altro organo che lavori isolatamente, ma si crei una collaborazione tra gli istituti scientifici in argomento. E un altro voto farebbe sempre il senatore Fortunati se fosse qui, e quindi penso sia mio dovere riferirlo: quello che l'Istituto per lo studio della congiuntura possa essere anche a disposizione del Parlamento per eventuali ricerche e informazioni di cui questo abbia bisogno.

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Uno dei motivi per cui si richiede il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura è quello di poter meglio diffondere tra gli studenti universitari lo studio dei fenomeni economici e l'indagine congiunturale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministro del bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.

L'iniziativa e la responsabilità per l'esplicazione dell'attività dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo Statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per il raggiungimento dei suoi fini, è autorizzata la concessione a favore dell'Istituto di un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di un contributo annuo di 100 milioni a partire dall'esercizio 1960-1961.

All'onere relativo all'esercizio 1958-59 sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro del bilancio di concerto col Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro del tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio al pomeriggio lo svolgimento degli altri argomenti all'ordine del giorno.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 19*).

Ripresa della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639)

R U G G E R I . Il nostro Gruppo è disposto a non insistere sulla prospettata proposta di rimessione in Assemblea del provvedimento in esame, se il Presidente della Commissione finanze e tesoro ci darà assicurazione che la Commissione stessa esaminerà, in sede deliberante, il disegno di legge in discussione, martedì pomeriggio in modo di darci la possibilità di studiarlo.

Desideriamo, inoltre, che la seduta che si terrà martedì pomeriggio venga preceduta dalla seduta della Sottocommissione che verrà nominata per lo studio per il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Nel dare la richiesta assicurazione, nomino membri della Sottocommissione di studio per il disegno di legge n. 639, i senatori: Trabucchi, Braccesi, Oliva, Pesenti, Bertoli, Parri, Bergamasco e Roda.

Se non ci sono altre osservazioni resta allora stabilito che la Sottocommissione, composta dai senatori precedentemente nominati, si riunirà martedì mattina alle ore 11 per un esame preliminare sul disegno di legge in oggetto.

Mi riservo di comunicare l'ora della riunione della Commissione dopo che avrò informato la Presidenza del Senato del proposito che noi abbiamo di riunirci martedì pomeriggio per continuare la discussione del disegno di legge n. 639. Se non ci sono altre osservazioni resta così stabilito.

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari